

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
————— XIII LEGISLATURA —————

**Venerdì 5 Maggio 2000**

**alle ore 9**

**832<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

**ORDINE DEL GIORNO**

**Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)**

- 2 -

**INTERPELLANZA SULLE PROPOSTE DI VINCOLO PAESAGGISTICO APPROVATE DALLA PROVINCIA DI VENEZIA**

SARTO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso: (2-00805)  
(20 aprile 1999)  
che dal 1985-86 la commissione provinciale per i vincoli paesaggistici della provincia di Venezia istituita ai sensi della legge n. 1497 del 1939 ha istruito e approvato numerose proposte di vincolo paesaggistico;  
che tali proposte approvate sono basate su istruttorie quanto mai approfondite e su declaratorie circostanziate, in modo da costituire pure una guida dettagliata per chi proceduralmente è competente a valutare la compatibilità degli eventuali progetti e trasformazioni nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico per il loro pregio ambientale;  
che le principali proposte di vincolo paesaggistico approvate riguardano:  
bosco e forte di Carpenedo, in comune di Venezia, approvata il 5 luglio 1985 dalla commissione provinciale del paesaggio e inserito nei «Galassini» relativi alla legge n. 431 del 1985;  
area di Heraclia nei comuni di Eraclea, San Donà del Piave e Torre di Mosto, approvata il 30 luglio 1987;  
integrazione del centro storico e altri luoghi notevoli del comune di Mirano, approvata il 30 maggio 1988;  
area di Malcontenta, compresa tra il Naviglio Brenta e l'ex bosco di Chirignago, incluso il Forte Tron, in comune di Venezia, approvata il 16 giugno 1989;  
area costiera di valle Altanea, nel comune di Caorle, approvata il 17 gennaio 1990;  
cave senili di via Luneo-Zigaraga, approvata il 12 febbraio 1990;  
area denominata «piccola Maremma» alla foce del fiume Tagliamento, nel comune di San Michele al Tagliamento, approvata il 19 luglio 1991;  
valle Ossi e laguna del Mort, nei comuni di Jesolo e Eraclea, approvata il 27 novembre 1991;  
«gorgo» di Leze, in comune di Cavarzere, approvata il 4 giugno 1992;  
palude delle Marice, in comune di Cavarzere, approvata il 4 giugno 1992;  
ex cave «Villetta-Regazzo» nei comuni di Salzano e Martellago, approvata il 25 gennaio 1994;  
cave senili Cavasin, nel comune di Noale, approvata il 22 dicembre 1995;  
quartiere giardino di Marghera, nel comune di Venezia, approvata il 2 maggio 1995;

– 3 –

che in questi 13 anni la regione Veneto non ha mai affrontato l'esame delle proposte di vincolo che sono state approvate dalla commissione provinciale per la tutela del paesaggio della provincia di Venezia e quindi non ne ha mai concluso l'*iter* con l'approvazione definitiva o con la motivata reiezione e che nel frattempo le aree per cui si proponeva la tutela sono rimaste nel regime di salvaguardia previsto dalla legge;

che improvvisamente, dopo tale lunga inerzia che configura un chiaro e grave comportamento omissivo rispetto alle deleghe ricevute dallo Stato, la regione Veneto ha risvegliato la propria attenzione per tali proposte di tutela, ma esclusivamente per respingerle, cioè in senso *destruens* delle proposte stesse e del paesaggio, privilegiando di fatto sopravvenute nonchè eventuali future e supposte richieste edificatorie e di intervento, approvando anche a sostegno di questo disegno una delibera della giunta regionale – la n. 1164 del 7 aprile 1998 – che costituisce l'orientamento e la pretesa motivazione – insostenibile sia dal punto di vista normativo che culturale – di tale azione di smantellamento programmato;

che in particolare, nel punto 4 di tale delibera, dove si recita «... in analogia, si ritiene che la tutela esercitata attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale sia idonea ad escludere la necessità di apposizione di vincoli paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 1939. Possono essere pertanto evitate procedure per l'individuazione di ambiti già soggetti alla disciplina d'uso prevista dai piani d'area regionali vigenti», si stabilisce l'automatica esclusione di vincoli paesaggistici ovunque la regione approvi un piano territoriale – piano d'area, sottintendendo l'inammissibile teoria dell'inapplicabilità di vincoli *ex lege* n. 1497 del 1939 ovunque vi sia un piano territoriale, senza oltretutto mai esplicitare i pretesi e specifici contenuti di tutela del piano stesso;

che sulla base di tale delibera la giunta regionale del Veneto è già intervenuta negativamente sulle seguenti proposte di vincoli approvate dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia, in quanto ricadenti in «piani d'area» approvati o *in itinere*:

proposta di vincolo paesaggistico per l'area delle cave senili di via Luneo-Zigaraga, non approvata dalla delibera della giunta regionale del Veneto n. 2578 del 7 luglio 1998, oggetto dell'interrogazione 4-12633 del 6 ottobre 1998, presentata dallo scrivente e ancora senza risposta;

proposta di vincolo per integrazione del centro storico e altri luoghi notevoli del comune di Mirano, non approvata dalla delibera della giunta regionale del Veneto n. 2837 del 28 luglio 1998;

proposta di vincolo del quartiere Giardino di Marghera, non approvata dalla delibera della giunta regionale Veneto n. 86/99 del 2 febbraio 1999, oggetto dell'interrogazione 4-14835 dell'8 aprile 1999, presentata dallo scrivente;

proposta di vincolo paesaggistico per l'area del bosco e forte di Carpenedo, in comune di Venezia, non approvata dalla delibera della giunta regionale del Veneto n. 539 del 2 marzo 1999;

– 4 –

proposta di vincolo paesaggistico per l'area denominata «piccola Maremma» alla foce del fiume Tagliamento, nel comune di San Michele al Tagliamento, oggetto dell'interrogazione 4-14092 del 16 febbraio 1999, presentata dallo scrivente e ancora senza risposta, dove la giunta regionale del Veneto attraverso il Palalvo (Piano d'area del Veneto orientale) non ancora approvato prevede interventi incompatibili con il riconosciuto alto valore ambientale dell'area;

che il grave ritardo di intervento da parte del Ministro interpellato, in particolare rispetto alla mancata approvazione da parte della giunta regionale dei cinque vincoli sopra elencati, rischia di compromettere eventuali interventi sostitutivi da parte del Ministro stesso o comunque iniziative in sede amministrativa o giurisdizionale che si rendano necessarie da parte del Ministro per tutelare detti paesaggi di riconosciuto interesse pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda accertare le ragioni per le quali la regione Veneto dal 1985-86 fino all'aprile 1998 abbia tenuto il medesimo comportamento omissivo per tutti i casi citati nelle premesse, non esaminando nessuno dei vincoli proposti dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia, agendo quindi in contrasto con la delega conferitale dallo Stato e con il dovere istituzionale di tutelare il paesaggio e le bellezze naturali, e come mai la regione Veneto non abbia approvato definitivamente nessuna delle documentatissime proposte di vincolo, nemmeno quelle situate in aree ove non esiste nessun piano territoriale - piano d'area;

per quali ragioni la regione Veneto, dopo tale incredibilmente lunga latitanza e comportamento omissivo sulle decisioni relative alla tutela del paesaggio, si sia mossa e si stia muovendo esclusivamente con provvedimenti che invece vanno in direzione nettamente opposta alla tutela e respingono senza alcuna motivazione di merito i vincoli finora in salvaguardia;

se il Ministro interpellato ritenga che il comportamento prima inequivocabilmente e continuativamente omissivo e ora esclusivamente e immotivatamente abrogativo della giunta regionale, e la totale mancanza di motivazione dei relativi atti, renda legittimo, necessario e urgente l'intervento diretto del Ministro sui vincoli paesaggistici in questione;

in particolare, se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda con urgenza contestare nelle forme più efficaci alla regione Veneto l'automatica esclusione di vincoli paesaggistici ovunque essa approvi un piano territoriale – piano d'area –, così come indicato nel punto 4 della delibera della giunta regionale n. 1164 del 7 aprile 1998, e così come unicamente motivato dalla giunta regionale nella fattispecie delle singole delibere che hanno respinto le proposte di vincolo finora esaminate;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga quindi inaccettabile – e non ritenga di assumere opportune e conseguenti iniziative – la «motivazione» del punto 4 della citata delibera della giunta regionale, che in pratica stabilisce che dove c'è un piano d'area i vincoli paesaggistici

– 5 –

vengono assorbiti nella pretesa tutela conferita dal piano territoriale stesso e quindi non servirebbero più; «motivazione» negli specifici casi pure falsa e contraddittoria, in quanto proprio nell'area del vincolo che dovrebbe essere «assorbito» dallo strumento urbanistico si prevedono interventi spesso incompatibili con la tutela e che il vincolo in salvaguardia avrebbe reso o impossibili o più difficili da attuare, sottoponendo i progetti alla procedura prevista per le aree vincolate ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e della legge n. 431 del 1985;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga urgente e necessario intervenire direttamente per esercitare i suoi poteri di tutela del paesaggio, concludendo direttamente e positivamente in sede centrale e in tempo utile l'*iter* di approvazione delle numerose e documentate proposte di vincolo elaborate e votate dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia;

se a questo fine il Ministro per i beni e le attività culturali intenda acquisire subito dalle competenti soprintendenze – che hanno contribuito in modo determinante in seno alla commissione provinciale per il paesaggio all'istruttoria e all'approvazione dei vincoli stessi e che già hanno dichiarato, a fronte delle ripetute segnalazioni che lo scrivente sta facendo da qualche anno, di condividere pienamente che la conclusione dell'*iter* venga fatta dal Ministro – i consistenti fascicoli relativi a ciascun vincolo, o se intenda acquisirli direttamente dallo scrivente, che dichiara di avere già a disposizione e di potere immediatamente consegnare copia conforme rilasciata dalla provincia di Venezia sia al Ministro che alle soprintendenze competenti;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda intervenire con urgenza, con specifici efficaci provvedimenti in suo potere e comunque con le iniziative che si rendessero immediatamente necessarie sul piano amministrativo o giurisdizionale, rispetto ai casi particolari già segnalati nelle precedenti interrogazioni citate in premessa, e cioè in particolare rispetto ai vincoli già diniegati dalla giunta regionale relativi all'area del bosco e del forte di Carpenedo, alle cave senili di via Luneo, all'integrazione del centro storico di Mirano, all'area della foce del fiume Tagliamento e al quartiere Giardino di Marghera;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda attivare tutte le competenti soprintendenze del Veneto rispetto all'individuazione di eventuali analoghe negative iniziative della regione nei confronti dei vincoli paesaggistici proposti anche dalle commissioni per il paesaggio delle province di Padova, Treviso, Rovigo, Belluno, Vicenza e Verona, e se conseguentemente intenda attivarsi per la diretta approvazione in sede centrale di detti vincoli e per la tutela del paesaggio del Veneto, alla quale la regione sembra aver rinunciato, anzi contro la quale si è negativamente attivata con atti, provvedimenti e orientamenti di estrema gravità denunciati in premessa.

- 6 -

**INTERROGAZIONE SULLA SPEREQUAZIONE DI TRATTAMENTO ECONOMICO FRA DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE CHE SVOLGONO IDENTICHE MANSIONI**

PELELLA, SARTO – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

(3-03167)

(14 ottobre 1999)

che il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), recita: «Gli impiegati con settima e sesta qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore»;

che il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), recita: «Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere»;

che la circolare n. 98/E-1996 esplicativa del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, precisa che «tutto il personale appartenente alla segreteria è equiparato dalla legge al cancelliere del processo civile; pertanto, trovano applicazione gli articoli 57, 58 e 60 del codice di procedura civile»;

che il personale di segreteria rilascia copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, nonchè svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dal decreto legislativo n. 546 del 1992 o dalle norme del codice di procedura civile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo giudichi legittimo che dipendenti del Ministero delle finanze con diverse qualifiche funzionali (settima e sesta), per di più oggi inquadrati dal nuovo contratto in aree diverse (B3 per gli impiegati di sesto livello o C1 per quelli di settimo), pur svolgendo identiche mansioni, secondo quanto stabilito dai provvedimenti legislativi sopra richiamati, vengano retribuiti in maniera differente, con evidente penalizzazione dei dipendenti di sesto livello;

se non valuti altresì contraddittorio il fatto che, al di là di un diverso trattamento economico tra ex assistenti tributari (sesto livello) ed ex collaboratori tributari (settimo livello), una ulteriore disparità di trattamento si manifesti tra le suddette figure e quella di cancelliere del Ministero della

– 7 –

giustizia alla quale le prime sono, per compiti, equiparati pur essendo quella di cancelliere del Ministero della giustizia figura professionale inquadrata in qualifica superiore rispetto alle prime due;

quali iniziative intenda assumere al fine di eliminare tale sperequazione, non di solo trattamento economico, fra i suddetti dipendenti del Ministero delle finanze addetti alle segreterie delle commissioni tributarie regionali e provinciali con parità di mansioni.

**INTERROGAZIONE SULLA GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA NEL COMUNE DI SEZZE**

PEDRIZZI. – *Ai Ministri delle finanze e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

(3-02807)  
(30 aprile 1999)  
(Già 4-10496)

che, secondo quanto risulta all’interrogante, il comune di Sezze (Latina) con delibera del consiglio comunale n. 94 in data 31 ottobre 1995 deliberava che venisse indetta una gara per l’affidamento del servizio dell’anagrafe tributaria del comune;

che, successivamente, la giunta comunale, con propria delibera del 18 aprile 1996, pubblicata in data 26 aprile 1996, annullava la gara di appalto in oggetto;

che, comunque, il giorno dopo la decisione della giunta – e cioè il 19 aprile 1996 – si sarebbe dovuto procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte delle due ditte partecipanti (V.P.E. e Gappa);

che la gara era stata dichiarata nulla dalla giunta comunale a causa di presunte irregolarità circa la nomina della commissione giudicatrice dell’appalto e, di conseguenza, la revoca consiliare derivatane era riferita alla sola composizione della commissione giudicatrice; infatti, la delibera consiliare n. 37 del 24 maggio 1996 revocava il solo punto relativo alla commissione giudicatrice ma, allo stesso tempo, riconfermava sia il disciplinare che l’avviso e le modalità della gara;

che, nonostante la specificità dei motivi invalidanti che comportavano esclusivamente l’annullamento della commissione, l’avviso di gara veniva modificato relativamente ai requisiti previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

che l’articolo 6 del disciplinare recante «esclusività della realizzazione del censimento» specifica con esattezza che la ditta incaricata «... non potrà in alcun modo affidare a terzi in tutto o in parte le operazioni...», mentre nel contratto sottoscritto in conseguenza dell’aggiudicazione della gara si prevede che l’oggetto venga affidato a tre cooperative srl associate al Consorzio nazionale servizi (CNS, società cooperativa arl), cooperative che nella documentazione presentata da quest’ultima proprio nell’offerta per l’aggiudicazione dell’appalto non appaiono affatto;

che la giunta comunale, in esecuzione di quanto approvato e confermato dalla citata delibera consiliare n. 37 del 24 maggio 1996, proponeva che venisse indetta una nuova gara per l’appalto relativo al servizio anagrafe tributaria, eliminando tra i certificati da presentare quello del Ministero delle finanze, attestante l’iscrizione all’albo istituito a norma dell’articolo 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, necessario per i concessionari di servizi di accertamento e riscossione che debbono essere persone fisiche o società di capitali; tanto si giustificava in



– 9 –

quanto la giunta specificava che si intendeva appaltare non già la riscossione dei tributi, quanto esclusivamente «la rilevazione generale dello stato del territorio»;

che il citato CNS si aggiudicò la gara, ottenendo per contratto la concessione del servizio di rilevazione tributaria sul territorio comunale e, in particolare, la rilevazione delle superfici dei vani di ogni immobile esistente nel territorio comunale agli effetti della applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con l'individuazione della destinazione d'uso di tali immobili unitamente ad elementi conoscitivi agli effetti della formazione del ruolo comunale;

che il CNS – ammesso che l'aggiudicazione e la conseguente concessione siano conformi alla legge ed a quanto era stato deliberato dal consiglio comunale – avrebbe dovuto effettuare un'operazione di mera rilevazione delle superfici nonchè dello *status* dei singoli cespiti per una eventuale tassazione;

che, al contrario, il CNS ha proceduto (e sembra continuare a procedere) alla quantificazione dei rilievi effettuati, cioè ad un vero e proprio accertamento nonchè al concordato circa l'adesione dei contribuenti agli avvisi stessi, la maggior parte dei quali sono inviati a mezzo raccomandata A.R. non già dal comune, ma dallo stesso CSN;

che, pertanto, il consorzio in oggetto sta svolgendo le funzioni che, per legge, sono riservate in maniera esclusiva al funzionario responsabile del servizio (articolo 7 del decreto legislativo n. 507 del 1993) o alle concessionarie iscritte all'albo secondo la procedura prima descritta;

che il comune non ha attivato i propri uffici per la obbligatoria predisposizione degli avvisi di accertamento e per effettuare tutte le altre operazioni non di competenza del CSN;

che, in tale stato di irregolarità, sono stati notificati migliaia di avvisi di accertamento riferiti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, peraltro privi di sottoscrizione e tutti senza il timbro del comune;

che, infatti, l'articolo 74 del decreto legislativo n. 507 del 1993 specifica che può essere prevista la designazione di un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa in questione e che questi è tenuto a sottoscrivere gli avvisi, le richieste ed i provvedimenti relativi, nonchè a disporre i rimborsi;

che inoltre, in simili casi, il comune, entro sessanta giorni dalla nomina, è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile della gestione del tributo;

che, come si evince, la nomina del funzionario non è mai stata effettuata, in quanto la delibera n. 54 del 4 marzo 1998, pur nominando il dottor Fabio Bruni, lo faceva quando gli accertamenti erano già stati recapitati ed i termini per il ricorso erano in gran parte già scaduti;

che, oltre tutto, gli avvisi di accertamento recapitati sono anche privi delle motivazioni e dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta nonchè delle somme dichiarate distintamente per tributo

– 10 –

(addizionali ed accessori, articolo 71 del decreto legislativo n. 507 del 1993) ed inoltre manca il riferimento giuridico ed essi sono carenti dell'indicazione della tariffa e della relativa delibera;

che, comunque, per quanto riguarda la rilevazione del territorio, si deve osservare che, contrariamente a quanto previsto dal disciplinare e dal successivo impegno contrattuale, non è stata terminata ma è stata effettuata solo parzialmente; inoltre, è stato completamente ignorato l'obbligo di preavviso che è sancito sia dalla legge (articolo 73, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993), sia dal regolamento (articolo 25, comma 2, del regolamento del consiglio);

che, sempre relativamente alle rilevazioni effettuate, è da sottolineare come queste non siano reali ma «d'ufficio» e, pertanto, in contrasto con il dettato dell'articolo 2729 del codice civile;

che il CNS sta procedendo abusivamente a formalizzare l'adesione dei contribuenti anche quando i termini sono abbondantemente scaduti, cioè ben oltre i sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso;

che, senza alcuna traccia della prescritta delibera, è stata quantificata un'ammenda di lire 50.000 che viene «regolarmente» comminata senza essere mai notificata all'utente,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda disporre doverosi ed urgenti accertamenti al fine di:

far rientrare nell'alveo della legittimità i comportamenti denunciati in premessa;

prevenire paventabili contenziosi promossi dai soggetti interessati all'affidamento a seguito di danni ingiusti subiti;

perseguire, anche disciplinarmente, le responsabilità sottese alle illegittimità ed alle violazioni normative che verranno accertate;

avviare le procedure per il ristoro dei danni erariali che dovessero emergere.

**INTERROGAZIONE SULLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ  
PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL  
COMUNE DI APRILIA**

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

(3-03613)  
(18 aprile 2000)  
(Già 4-16659)

che in data 19 marzo 1999 ad Aprilia (Latina) si è adunato il consiglio comunale, in seduta pubblica straordinaria, per l'esame dell'argomento all'ordine del giorno e cioè «Istituzione A.SER srl - approvazione statuto ed atto costitutivo», a cui sono seguite ulteriori convocazioni in merito a tale oggetto (delibere del consiglio comunale nn. 14, 222, 302);

che, da quanto riportato nell'atto di deliberazione del consiglio comunale del 19 marzo, si evince che l'amministrazione di Aprilia, in quanto intenzionata a procedere ad una riorganizzazione globale del settore delle entrate tributarie e non, ha ritenuto opportuno «...(omissis) procedere alla costituzione di una società mista a capitale pubblico maggioritario a norma... (omissis)... anche in considerazione del fatto che l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contempla espressamente la possibilità di affidamento a dette società degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate»;

che, nella convocazione del consiglio comunale del 19 marzo, si è di fatto concretizzata la costituzione di una società a responsabilità limitata a maggioranza pubblica, la A.SER srl, avente per oggetto sociale la gestione dei tributi, delle entrate patrimoniali, del servizio delle pubbliche affissioni, della gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare comunale, del rifacimento dell'arredo urbano e della sistemazione e ristrutturazione del verde pubblico, per un gettito annuo presunto di circa ventidue miliardi di lire;

che sono numerose le contestazioni nei confronti dell'amministrazione comunale di Aprilia sorte in merito alla gestione di tale vicenda, oggetto anche di un esposto al TAR, in cui si ravviserebbero le ipotesi di: «a) infrazione di norme di legge mediante arbitraria distorsione dei principi di discrezionalità amministrativa; b) violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, per carenza di studi di fattibilità e convenienza per la soluzione adottata e per conseguente contrasto con l'interesse pubblico; c) danni pregiudizievoli per l'erario»;

che sembrerebbe che, per giungere alla deliberazione di cui sopra, l'amministrazione comunale non abbia preliminarmente compiuto e reso noto alcuno studio di fattibilità e di convenienza tale da motivare in termini tecnici la scelta adottata, tantomeno sembrerebbero essere state date delucidazioni in merito alla scelta di costituire una società mista rispetto ad altre opportunità offerte dalla normativa vigente, come per esempio aziende speciali, concessionari, eccetera;

– 12 –

che, ugualmente, sembrerebbe che l'amministrazione non si sia preoccupata di esplicitare le motivazioni e la convenienza dell'aggio, pari al 30 per cento, fissato sulle riscossioni in favore della società mista in oggetto;

che a tal proposito andrebbe puntualizzato che la normativa vigente (articolo 52, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997) prevede che l'affidamento, da parte degli enti locali, dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico (sempre i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo) non debba prevedere oneri aggiuntivi per il contribuente; di conseguenza, considerato che il comune di Aprilia ha provveduto a fissare un aggio del 30 per cento a favore della società costituita, è evidente come tale condizione sia stata totalmente disattesa;

che, oltretutto, per la deliberazione in oggetto è stata adottata una procedura d'urgenza, stabilendo, paradossalmente, una durata ventennale della convenzione stipulata tra il comune di Aprilia e la A.SER srl; tutto ciò sembrerebbe essere accaduto in mancanza degli imprescindibili, sopra menzionati, elementi di valutazione preventiva e con una motivazione illegittima; di fatto, l'unico motivo di urgenza indicato dalla amministrazione sembrerebbe essere stato il seguente: «L'attuale situazione finanziaria del comune rende opportuno accelerare il processo di riorganizzazione del settore delle entrate riducendo il più possibile i tempi per il concreto avviamento di tale processo: ciò anche sulla considerazione che tanto più rapidamente la società mista diverrà operativa tanto più – visti i compiti specifici di censimento ed accertamento ad essa facenti capo – sarà scongiurato il rischio di prescrizioni delle pretese patrimoniali-tributarie e non spettanti al comune»; in merito a questo punto, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il motivo dell'urgenza deve derivare da «imprevedibili esigenze» e che «le circostanze adottate per giustificare l'urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici» (Consiglio di Stato 14 maggio 1997, n. 829; Corte dei conti, regione Sardegna, sezione giurisdizionale, 15 ottobre 1996, n. 676; TAR della Toscana, sezione I, 23 marzo 1993, n. 235);

che sembrerebbero esistere delle evidenti contraddizioni relativamente alla decisione finale della giunta di ritenere sufficienti gli elementi offerti dal raggruppamento – unico partecipante al bando di gara – per giudicarlo «affidabile» sia sotto il profilo «tecnico» che sotto quello «economico»; nello specifico, dalla deliberazione n. 222 del 26 maggio 1999 si rileva che «è pervenuta soltanto la domanda del raggruppamento di imprese costituito dalle società Publicconsult spa - capogruppo mandataria -, Socea spa, S&RT srl e Paghera spa»; nella stessa deliberazione di giunta si rileva, altresì, che «la domanda non è stata ammessa per difetto di uno dei requisiti di partecipazione previsti dal bando e precisamente in quanto la S&RT srl ha presentato una sola referenza bancaria in luogo alle due richieste del punto E), primo capoverso, del bando di gara»; successivamente, poi, viene aggiunto che «la formulazione del bando appare di

ambiguo significato ed idonea ad ingenerare errori interpretativi» e che «nel contesto globale dei requisiti in possesso del raggruppamento aspirante la mancanza della seconda referenza bancaria in capo ad una delle mandatari appare di scarso rilievo ai fini della valutazione complessiva», ed, infine, si è concluso che «la domanda di partecipazione presentata dal raggruppamento appare formalmente non conforme al bando di gara nella sua interpretazione letterale onde correttamente si è ritenuto di non ammetterla e di dichiarare la gara deserta ma che, peraltro, il raggruppamento ha fornito all'amministrazione elementi sufficienti di valutazione e referenze sufficienti a comprovare la sua affidabilità sotto il profilo tecnico ed economico»;

che appare evidente la difficoltà di conciliare quanto appena evidenziato (e cioè l'effettivo esame di un unico soggetto privato), praticamente verificatosi, con la premessa di fondo dichiarata dalla stessa giunta e cioè che «la scelta non può essere rimessa ad apprezzamenti soggettivi unilaterali di mero carattere fiduciario, ma effettuata in esito ad un giudizio comparativo, adeguatamente formalizzato, atto ad evidenziare che la scelta stessa è caduta sul soggetto che più di altri, su un piano di concorrenzialità, è in grado di assicurare la migliore funzionalità del servizio. Conseguentemente la scelta del socio privato dovrà essere effettuata attraverso gli strumenti concorsuali previsti dall'ordinamento al fine dell'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere attività o servizi in favore dell'amministrazione... (*omissis*)... a favore della scelta economicamente più vantaggiosa»;

che, ancora, con deliberazione n. 302 del 24 giugno 1999, la giunta ha approvato (dopo aver aggiudicato la gara) lo schema di convenzione tra il comune di Aprilia e la costituenda società mista A.SER srl, come sancito all'articolo 1 di tale convenzione: «Il comune di Aprilia affida in esclusiva ad A.SER srl i seguenti servizi... (*omissis*)...»; nella medesima deliberazione, però, si fa menzione di un'ulteriore convenzione, quella tra l'A.SER srl e la Publicconsult spa, dandone per la prima volta accenno; da un'analisi scrupolosa dei fatti a riguardo sembrerebbero essere stati ravvisati gli estremi o di un «affidamento diretto» o di un «subappalto», violando in entrambi i casi le norme vigenti, sia le disposizioni per l'aggiudicazione comparativa di una gara pubblica sia le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

che, alla luce di quanto sopra, diventa inevitabile interrogarsi sui requisiti di legittimità della delibera del consiglio comunale n. 14 del 1999, alla luce della non avvenuta emanazione del decreto di cui al punto 7 dell'articolo 52 del provvedimento in questione (n. 446/97), in cui viene specificato che «con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono state stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità... (*omissis*)...»; pertanto, sarebbe opportuno comprendere in virtù di quale ruolo e competenza l'amministrazione comunale suddetta si sia arrogata il diritto di fissare le disposizioni ed i criteri indispensabili per l'affidamento di una

– 14 –

serie di servizi ad una società che gestisce denaro pubblico, sostituendosi indebitamente alla legge ed al legislatore;

che, inoltre, per quanto concerne le condizioni ed i requisiti tecnici, morali ed economici, sia rispetto alla scelta del *partner* privato che rispetto al costo complessivo del servizio, la norma disciplina di procedere attraverso l'emanazione dei decreti del Ministero delle finanze (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400), tenendo conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse e della conferenza Stato-città; anche in questo caso, sembrerebbe che tali requisiti basilari siano stati completamente ignorati dalla delibera n. 14 del 1999 del consiglio comunale di Aprilia, che, oltre a fissare l'aggio in misura del 30 per cento su tutte le entrate del comune, sembrerebbe aver sovrastimato le capacità tecniche, economiche e morali del potenziale socio privato, che sarebbe poi stato scelto in base a criteri discrezionali fissati unilateralmente dal comune prima che venisse emanato il decreto ministeriale per l'istituzione dell'albo e dei relativi criteri di iscrizione;

che, infine, dalla delibera della giunta comunale n. 222 del 1999 risulterebbe essere stato approvato un capitolato nel quale si richiede alla società offerente di produrre una autocertificazione attestante (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 137 del 1998) il possesso del titolo alla iscrizione di diritto all'istituendo albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, insieme all'impegno ad ottenere definitivamente l'iscrizione a detto albo entro il termine di due anni dalla sua istituzione; pertanto, ci si chiede se il funzionario responsabile dell'elaborazione di tali atti fosse a conoscenza della normativa vigente ed in che misura e come sia possibile concepire che la giunta comunale richieda e la società dichiari di essere in possesso di «presunti requisiti» in quanto non stabiliti dal Ministero;

che, come dichiarato sin dall'inizio di tale vicenda dalla amministrazione di Aprilia, alla base dell'intento di riorganizzare il settore delle entrate attraverso la costituzione della suddetta società vi era l'intento di sfrontare le spese del comune eliminando, *in primis*, la struttura dell'ufficio tributi del comune; risulta, però, incomprensibile come si possa realizzare tale condizione se la si analizza alla luce dei criteri fissati dalla legge; secondo, infatti, quanto sancito dal punto *d*) dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e di differenti entrate deve essere apposto in ogni caso dal funzionario responsabile, che pertanto dovrà essere supportato da una adeguata struttura operativa e di controllo, sottoponendo comunque il comune ad ulteriori spese; pertanto, al gravoso aggio del 30 per cento andrebbe a sommarsi un ulteriore costo a carico dei contribuenti, seppur indirettamente,

gli interroganti chiedono di conoscere se corrisponda a verità quanto sopra riportato e se non si ritenga opportuno intervenire anche al fine di verificare, in particolare, quanto rispondano al vero le contestazioni evidenziate in seno all'intera questione, ravvisando eventualmente le

– 15 –

precise responsabilità, e, infine, se non si ritenga di diretta competenza del Governo un'azione di controllo e verifica dei seguenti punti:

*in primis*, la liceità dell'iniziativa, considerata la non avvenuta emanazione del decreto con cui si sarebbero dovuti fissare i requisiti di adesione all'albo, le modalità di esecuzione dei servizi ed il relativo aggio;

quale ufficio del comune si sia occupato di tale questione e se si sia preoccupato di intrattenere dei contatti con il Ministero competente per accertare la legalità di tale procedura;

cosa potrebbe accadere qualora il Ministero competente provvedesse a fissare l'aggio per i servizi in questione in misura significativamente inferiore a quello del 30 per cento fissato dal comune di Aprilia.

